

PREMESSA

La richiesta della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF) di **ritiro della Norma UNI 11683:2017**, “Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, **non è al momento giustificata in quanto non sono ancora definiti gli ambiti di attività professionale riservati ai Fisici**, come prescritto dalla L. 3/2018.

La Legge n. 3/2018 (art. 8) (A 18 01 11 L. n. 3 Professioni sanitarie – Lorenzin):

- a) istituisce l'Ordine dei Chimici e dei Fisici inserendo ambedue le professioni nelle **professioni sanitarie** (c. 2);
- b) **articola l'Albo professionale dell'Ordine**, all'interno delle relative sezioni A e B, nei settori «Chimica» e «Fisica» **nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al DPR n. 328/2001** "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, **nonché della disciplina dei relativi ordinamenti**" (c. 7);
- c) **demanda al Ministero della Salute** di adottare gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti (c. 8).

Il Decreto del Ministero della Salute, 23 marzo 2018, Ordinamento della professione di chimico e fisico (C 18 03 23 DM Ordinamento Professione CF - GU 5giu18):

- all'art. 1 **ribadisce che ciascuna sezione dell'Albo è ripartita nei settori «chimica» e «fisica»**, nel rispetto delle previsioni dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che prescrive: *"i settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali*.
- all'art. 2 **attribuisce i titoli di "Fisico" o "Fisico Iunior"** agli iscritti alle sez. A o B dell'Albo del settore «fisica»;
- all'art. 3 **richiede l'iscrizione all'Albo** per l'esercizio della professione e **vieta l'uso** dei titoli professionali di cui all'art. 2 e **del termine «Chimico» o «Fisico»**, con l'**aggiunta di qualsiasi specificazione**, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo;
- all'art. 6 elenca le **disposizioni transitorie, valide per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento – recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti** per l'ammissione all'esame di Stato e **per l'esercizio della professione di fisico** - da applicarsi per l'iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino:

- a) di *svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo* o aggregato, ovvero **ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali**;
- b) oppure di *svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni* attività di **dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico**, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) oppure di *svolgere da almeno cinque anni* attività come **dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico**, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) oppure di *avere svolto da almeno cinque anni* **l'attività di esperto qualificato** con relativa iscrizione all'elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- e) oppure *aver conseguito* la **specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria**.

OSSERVAZIONI

1. Il decreto **non contiene il richiesto elenco delle competenze e delle attività associate al profilo professionale di fisico, che pertanto, nella fase provvisoria (art. 6 del DM) risulta essere collegato solo ai comparti di contrattazione collettiva.**

Nella legislazione vigente è definito, a nostra conoscenza, solo **il ruolo dell'Esperto in Fisica medica** (Decreto Legislativo n. 187 del 26 maggio 2000) che riguarda le attività dei fisici nel S.S.N. Inoltre dalle **norme provvisorie risultano esclusi i liberi professionisti**, che ovviamente non possono essere presi in considerazione senza prima averne definito le competenze e gli ambiti professionali.

2. I liberi professionisti **possono continuare a esercitare la professione solo in base alla L. 4/2013, in attesa di potersi iscrivere all'Albo**. Ciò non potrà avvenire nel 2019 dato che la mancata definizione degli ambiti di attività professionale **ha impedito al MIUR di indire per il 2019 le sessioni dell'esame di Stato di abilitazione** all'esercizio della professione di Fisico (ma non dei chimici).

Ordinanza del MIUR (n. 5, 3 gennaio 2019)

(https://www.miur.gov.it/normativa/-/asset_publisher/15McTyTJNEft/content/esami-di-stato-sessioni-2019-professioni-regolamentate-dal-d-p-r-n-328-2001?inheritRedirect=false):

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

.....
 VISTO il Decreto ministeriale del 23 marzo 2018, con il quale, ai sensi della Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, il Ministero della Salute ha definito il nuovo ordine professionale dei chimici e dei fisici, **ma non ha ancora definito gli ambiti di attività professionale riservati ai Fisici, necessari al fine di individuare le relative prove dell'esame di stato;**

ORDINA:

Art. 1 Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2019 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di attuario e attuario iunior,

chimico e chimico iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale specialista e assistente sociale.

3. Come si vede, la problematica è complessa, principalmente a causa dell'inserimento della professione di Fisico tra le professioni sanitarie, ma anche per i diversi interessi coinvolti. **L'allungamento dei tempi non deve influire sul corretto raccordo tra la professione di Fisico ex L. 4/2013 e la nuova professione ordinistica** in via di definizione. **Non appare più scontato, come molti si aspettavano, che tutte le competenze e gli ambiti di attività definiti nella Norma UNI per il Fisico professionista possano rientrare nel Regolamento dell'Ordine.**

4. La situazione nell'ottica di **coloro che esercitano le attività di Fisico professionista in conformità alla Norma UNI 11683:2017 come da L. 4/2013** si è evoluta come segue.

- **ANFeA**, quale associazione di fisici professionisti ex L. 4/2013 iscritta nell'Elenco del MiSE e promotrice della norma UNI, **ha chiesto al MdS e al MiSE**, in data 26 aprile 2018 (D 18 04 26 MiSE X Ordine, E 18 04 30 MdS X Ordine):
 - a) **di prevedere il raccordo tra la professione di Fisico ex L. 4/2013 e la nuova professione ordinistica**, che tenga conto della cancellazione di ANFeA dall'Elenco MiSE, della perdita di valore della Norma UNI e delle relative certificazioni e attestazioni e di **possibili norme transitorie** per i professionisti interessati.
 - b) **di inserire nella disciplina della professione di Fisico i quattro settori di cui alla UNI 11683:2017 con la variante che il settore "Fisica per Medicina e Biologia" diventi settore "Fisica Medica" con l'inclusione delle attività riservate agli Esperti in Fisica medica (DPR 187/2000) escluse dalla Norma UNI.**
- **Il MiSE**, per quanto di sua competenza, **ha accettato la richiesta di ANFeA di attendere la regolamentazione della professione** con la seguente risposta (27 aprile 2018): *"Riguardo alla fase di transizione sarà certamente nostra cura provvedere alla cancellazione della Vostra associazione dall'elenco del MISE non appena avremo avuto conoscenza della nuova regolamentazione."*
- **Il MdS**, in data 22 giugno (E1 18 06 22 da MdS X Ordine), **ha risposto come segue:** *" ... Ciò premesso, questo Ministero, in attuazione del citato articolo 8, comma 8, ha provveduto a predisporre il Decreto Ministeriale firmato dall'On.le Ministro in data 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 128 del 5 giugno 2018. Pertanto si comunica che le richieste formulate da codesta Associazione non possono essere accolte. Si fa inoltre presente che, alla luce della summenzionata vigente normativa, l'attività posta in essere dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI),*

in merito alla questione che qui ci occupa, non si confà ad una professione sanitaria così come previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4."

- **Il MIUR**, rispondendo (20 febbraio 2019, X 19 02 20 MIUR X MdS secondo-parere-miur, V1 19 02 14 CUN X MIUR ISCRIZIONE ALBO, W 19 02 19 CONPER parere-dettagliato-coper)) alla **richiesta di parere sull'obbligo di iscrizione** all'Albo dei Chimici e dei Fisici rivoltagli dal MdS (1 agosto 2018, G 18 08 01 da MdS a FNCF Risposta interpello Iscrizione) **si è espresso come segue:**
 - a) *In merito all'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale riferita ai professori e ricercatori di università a tempo pieno e a tempo definito, nonché ai ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca, si ritiene che i medesimi non possano ritenersi soggetti ad alcun obbligo di iscrizione a ordini per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca, di consulenza, né di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi ordini o collegi.*
 - b) *Si ritiene altresì che gli ambiti di attività professionale di competenza delle professioni sanitarie introdotte all'articolo 4 del L 3/2018 con i relativi obblighi di iscrizione debbano essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario.*
 - c) *Infine, considerato l'elevato numero di soggetti potenzialmente interessati fra il personale universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati da questo Ministero, si richiede di includere MIUR, CUN e ConPER fra gli interlocutori istituzionali del processo di definizione del regolamento dell'ordine dei Chimici e dei Fisici e delle relative attività di competenza.*

PROPOSTA

Onde evitare che i fisici professionisti ex L. 4/2013 vengano a trovarsi in difficoltà o addirittura debbano interrompere la propria attività professionale in attesa di potersi iscrivere all'Ordine, ribadiamo la richiesta di **sospendere la decisione assunta perché solo nel caso che tutte le competenze e le attività possano rientrare nell'ordinamento della professione ordinistica, la Norma 11683:2017 dovrà essere ritirata, altrimenti sarà necessario solo la sua revisione e aggiornamento.**

Eventualmente, onde **rispettare la prescrizione dell'Art. 3, c. 2 del DM 25 maggio 2018** "sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo" potrebbe essere opportuno **modificare il titolo della Norma da Fisici professionisti in Professionisti in Fisica** (o altra idonea formulazione) e conseguentemente i due livelli di competenza previsti **Fisico Professionista Magistrale e Fisico Professionista Junior** nei corrispondenti **Professionista Magistrale in Fisica e Professionista Junior in Fisica.**

Si fa presente che **tale modifica è stata già introdotta nello Statuto e nei Regolamenti di ANFeA** con delibera del CD n. 2/113 del 11 novembre 2018.